

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XV LEGISLATURA -----

230^a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2007
(Pomeridiana)

-----*Omissis*-----

Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge finanziaria (ore 19)

Stralcio degli articoli 5 (comma 33), 10 (comma 1, lettera *n*, capoverso 690-*bis*), 20 (commi 6 e 7), 32 (comma 1, lettera *b*), 46 (comma 6), 51 (comma 1) e 80.

Stralcio degli articoli 4 (commi da 23 a 26), 5 (commi da 27 a 30), 17, 19, 28 (comma 2), 34 (commi 19, limitatamente all'ultimo periodo, e 20), 36 (comma 1), 48 (comma 2, limitatamente alle parole da "Per la partecipazione" fino a "MDRI,") e 73 del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge finanziaria».

Comunico che è pervenuto alla Presidenza il parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge n. 1817 che reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)». Detto parere sarà pubblicato in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Tenuto conto del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2008, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, preso atto della posizione del Governo, comunico, in ordine al profilo dell'ambito contenutistico del disegno di legge finanziaria, che il testo presentato dal Governo, appare, nel complesso, in linea con le prescrizioni dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, tra cui da ultima la legge n. 208 del 1999, fatta eccezione per le seguenti disposizioni:

- gli articoli 5, comma 33, 10, comma 1, lettera *n*), capoverso 690-*bis*, 20, commi 6 e 7, 46, comma 6, 32, comma 1, lettera *b*), 51, comma 1, e 80, in quanto violano il divieto di introdurre norme di carattere ordinamentale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i-bis*), della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni;

- gli articoli 4, commi da 23 a 26, 5, commi da 27 a 30, 19, 28, comma 2, 34, commi 19 (limitatamente all'ultimo periodo) e 20, 36, comma 1, 48, comma 2 (limitatamente alle parole da «Per la partecipazione» fino a «MDRI,»), 73 e 17, in quanto, pur prevedendo un onere, presentano un contenuto non finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, come prescritto dall'articolo 11, comma 3, lettera *i-ter*), della citata legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni.

Dispongo pertanto lo stralcio di tutte le citate disposizioni, che andranno a costituire autonomi disegni di legge.

Deferisco i disegni di legge n. 1817 (legge finanziaria per il 2008) e n. 1818 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008) alla 5^a Commissione, in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Le Commissioni sono pertanto sin da ora autorizzate ad integrare i propri ordini del giorno per l'esame di questi provvedimenti.

BONFRISCO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (FI). Signor Presidente, ho seguito con molta attenzione la sua descrizione attenta, oltre che insindacabile, del documento di accoglimento da parte della Presidenza del Senato della relazione che la Commissione bilancio le ha fornito.

Vorrei che potesse restare agli atti di questa breve seduta la mia preoccupazione relativamente all'articolo 37 del disegno di legge finanziaria (che pure non è citato in questa sua nota). Più specificamente, vorrei restasse agli atti la grande attenzione da parte di tutti i colleghi senatori - in modo particolare dei componenti della Commissione bilancio - affinché quanto contenuto nell'articolo 37, comma 2, possa veramente realizzarsi e non accada anche per la Regione Veneto quello che sta avvenendo per la Regione Sicilia, dove, a fronte di un provvedimento del tutto simile, ancora il Governo non ha costituito lo stanziamento necessario perché la società mista tra Regione e ANAS potesse espletare le proprie gare e procedure.

PRESIDENTE. Diciamo che si tratta di un auspicio condito da un pizzico di pessimismo, per come si guarda attorno. Comunque, accettiamo tale auspicio.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, in ordine al disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)" (1817)

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2008 e per il triennio 2008-2010, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, - sentito il rappresentante del Governo - perviene alle seguenti conclusioni, avvertendo che esse considerano, come di consueto, la formale organizzazione contabile della manovra quale risulta dagli effetti che il Governo associa alle misure proposte, così come documentati nei testi governativi.

a) In ordine al profilo dell'ambito contenutistico del disegno di legge finanziaria, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento, si conclude che il testo presentato dal Governo appare, nel complesso, in linea con le prescrizioni dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, tra cui da ultima la legge n. 208 del 1999. Anche tenuto conto delle valutazioni del Governo, si formula, tuttavia, parere contrario sugli articoli 5, comma 33, 10, comma 1 lettera *n*) capoverso 690-*bis*, 20, commi 6 e 7, 37, comma 2, 46, comma 6, 32, comma 1 lettera *b*), 51 (comma 1) e 80, in quanto violano il divieto di introdurre norme di carattere ordinamentale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i-bis* della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. Il parere è altresì contrario sugli articoli 4, commi da 23 a 26, 5, commi da 10 a 14 e da 27 a 30, 19, 28, comma 2, 34, commi 19 (limitatamente all'ultimo periodo) e 20, 36, comma 1, 42, 48, comma 2 (limitatamente alle parole da "Per la partecipazione" fino a "MDRI,"), 49, 53, 55, 68, comma 1, 73, 17 e 72, comma 4, in quanto, pur prevedendo un onere, presentano un contenuto non finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, come prescritto dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-ter*), della citata legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. Il parere è infine contrario sull'articolo 93, commi da 7 a 10, in quanto anche in base all'allegato 7, le seguenti norme determinerebbero effetti finanziari soltanto a partire da annualità successive alla prima del triennio 2008-2010.

b) Per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge finanziaria per il 2008 (comma 5 dell'articolo 11, della legge n. 468, modificata), si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge finanziaria in esame (prospetto allegato all'articolo 97, comma 1) siano sostanzialmente conformi a tale disciplina; si segnala, al riguardo, che viene utilizzato in parte il miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente e che, poiché il disegno di legge in esame non determina un peggioramento del risparmio pubblico rispetto all'ultima previsione assestata, sulla base dell'interpretazione fornita con la risoluzione approvativa del DPEF 1990-92 non si pongono problemi formali relativamente alla copertura degli oneri correnti.

e) Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha approvato il DPEF 2008-2011 (articolo 11, comma 6, della legge n. 468, modificata), si rileva che il vincolo del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 è rispettato per il primo anno (2008) ricompreso nel triennio del bilancio pluriennale: esso risulta infatti pari a 34 miliardi di euro e corrisponde al valore indicato dalla Nota di aggiornamento al DPEF 2008-2011. Per il 2008 e il 2009 il disegno di legge finanziaria espone valori contabili con un profilo discendente dal primo al terzo anno, coerentemente con l'indicazione in tal senso contenuta nella risoluzione approvativa del DPEF 2008-2011, anche se si tratta di importi superiori in valore assoluto rispetto agli omologhi valori della Nota di aggiornamento: il vincolo sul saldo netto da finanziare risulta dunque formalmente rispettato anche per il secondo e terzo anno. Ciò naturalmente a condizione della preventiva approvazione tramite risoluzione parlamentare della Nota di aggiornamento al DPEF 2008-2011, che ridetermina in aumento il valore del SNF per il primo anno.

Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, nonché delle prescrizioni poste nella risoluzione con la quale il Senato ha approvato il DPEF 2008-2011, i

valori in termini di saldo netto da finanziare, relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2008-2010 così come riportati dall'articolo 1 del disegno di legge finanziaria, devono quindi comunque essere assunti come limite per l'ammissibilità delle proposte emendative, oltre naturalmente all'operatività dei vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori entrate e dal rispetto degli obiettivi di fabbisogno di cassa del settore statale e di indebitamento netto della pubblica amministrazione.

d) Le varie norme di cui al disegno di legge finanziaria forniscono complessivamente risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura della legge finanziaria (oneri correnti) nonché ai fini del rispetto del vincolo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilancio statale); forniscono altresì effetti che rilevano nell'ottica del raggiungimento dei valori di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della manovra per il 2008. Rispetto alle determinazioni contenute nella risoluzione adottata al termine della discussione sul DPEF 2008-2011 in riferimento all'individuazione dei saldi-obiettivo e sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, la discussione parlamentare dovrebbe dunque garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al disegno di legge finanziaria in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni, associabili alle singole norme del disegno di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti governativi, in riferimento agli obiettivi di cui ai commi 5 e 6 del richiamato articolo 11 della legge n. 468, modificata.

Conseguentemente alle decisioni di stralcio, il Governo dovrà provvedere a regolare con appositi emendamenti le conseguenti determinazioni finanziarie.